

Protocollo RC n. 280136/08

Deliberazione n. 47

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2009

VERBALE N. 38

Seduta Pubblica del 14 maggio 2009

Presidenza: POMARICI

L'anno duemilanove, il giorno di giovedì quattordici del mese di maggio, alle ore 16,53, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17,30 – il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 31 Consiglieri:

Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Aurigemma Antonio, Berruti Maurizio, Bianconi Patrizio, Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Ciardi Giuseppe, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Gasperini Dino, Gramazio Luca, Guidi Federico, La Fortuna Giuseppe, Masino Giorgio Stefano, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Orsi Francesco, Parsi Massimiliano, Pomarici Marco, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rossin Dario, Siclari Marco, Todini Ludovico Maria, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Vannini Scatoli Alessandro e Visconti Marco.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Aiuti Fernando, Azuni Maria Gemma, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, Ferrari Alfredo, Fioretti Pierluigi, Gazzellone Antonio, Marroni Umberto, Masini Paolo, Mei Mario, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Policastro Maurizio, Rocca Federico, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Storace Francesco, Valeriani Massimiliano e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Storace ha giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana e Salvador Romulo Sabio.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Cutrufo Mauro e l'Assessore Belviso Sveva.

(O M I S S I S)

A questo punto il PRESIDENTE nomina per l'espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario il Consigliere Quadrana in sostituzione temporanea del Segretario assente Consigliere Zambelli.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 12^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

12^a Proposta (Dec. G.C. del 4 febbraio 2009 n. 9)

Modifica ed integrazione del "Regolamento relativo alle modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno speciale di circolazione e sosta per le persone con disabilità" di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 19 febbraio 2007.

Premesso che, con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 19 febbraio 2007 è stato approvato il "Regolamento relativo alle modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno speciale di circolazione e sosta per le persone con disabilità" che prevede, all'articolo 10, l'assegnazione a titolo gratuito, di uno spazio di sosta personalizzato nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità, ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Che la summenzionata legge riconosce la condizione di disabile anche a persone che presentano una minorazione psichica o sensoriale, oltre che fisica, che determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;

Che, inoltre, il successivo art. 11 del citato Regolamento dispone che "Al fine di valutare casi di particolare rilevanza sociale non previsti dal precedente articolo e sottoposti all'esame dell'Amministrazione a seguito di istanza dell'interessato o suo dante causa, è istituita presso l'Ufficio del Consigliere delegato per le politiche dell'handicap, una Commissione valutativa (...)";

Che, con determinazione dirigenziale del Dipartimento V, n. 1965 del 21 maggio 2007 è stata istituita la suddetta Commissione, i cui lavori hanno avuto inizio il 29 maggio 2008, con un numero di domande pervenute fino ad oggi, presso la segreteria della Commissione, pari a circa 1.400 ed in continuo aumento;

Atteso che le particolari e delicate situazioni poste all'esame della Commissione medesima necessitano di un'attenta valutazione che tenga conto degli aspetti sanitari, familiari, sociali e ambientali del soggetto richiedente, si ravvisa la necessità di procedere alla modifica dell'art. 11, prevedendo la costituzione di cinque Commissioni distribuite sul territorio comunale, per consentire una corretta e rapida risposta alle istanze degli aventi diritto che chiedono uno spazio di sosta personalizzato;

Che, si ritiene opportuno, inoltre, al fine di garantire l'applicazione uniforme della disciplina regolamentare da parte dei cinque organismi di valutazione, integrare il citato Regolamento con l'introduzione di specifici criteri – oltre a quelli indicati dalla legge

n. 104/1992 e richiamati all'art. 10 – per la valutazione dei casi di “particolare rilevanza sociale”;

Che, pertanto, si rende necessario modificare l'articolo 11 del Regolamento come segue:

“ARTICOLO 11 – COMMISSIONI DI VALUTAZIONE

Al fine di valutare i casi di particolare rilevanza sociale, non previsti al precedente articolo 10, sono istituite Cinque commissioni di valutazione, ciascuna con sede in uno dei Municipi ricadenti nel distretto territoriale di competenza, rispettivamente, della ASL RM A, della ASL RM B, della ASL RM C, della ASL RM D e della ASL RM E.

Il dirigente della U.O. Disabili del Dipartimento V provvede, con apposita determinazione dirigenziale, ad individuare i cinque Municipi all'interno delle relative ASL presso i quali costituire le Commissioni, tenuto conto del numero delle istanze pervenute dalle aree di riferimento, dell'accessibilità alle strutture, della centralità territoriale.

Le Commissioni sono istituite con determinazione del dirigente della U.O.S.E.C.S. del Municipio, che provvede ad individuare i membri designati ed i relativi supplenti, nonché il funzionario verbalizzante, tra il personale dipendente dell'Amministrazione Comunale, in servizio presso il Municipio di competenza.

Ogni commissione dura in carica due anni, opera a titolo gratuito ed è costituita da:

- il Presidente, nella persona del dirigente della U.O.S.E.C.S. del Municipio ove ha sede la commissione o suo delegato;
- un medico legale della ASL di riferimento;
- un rappresentante dell'Ufficio Interdisciplinare Traffico e Segnaletica (UITS) del Municipio;
- un rappresentante della Consulta municipale, designato dalle diverse consulte ricadenti nel territorio delle ASL.

La Commissione si riunisce con cadenza almeno settimanale e decide con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti.”;

Che, inoltre, si intende integrare l'articolato del Regolamento di cui trattasi con il seguente articolo 11 bis:

“ARTICOLO 11 BIS – CRITERI DI VALUTAZIONE PER I CASI DI RILEVANZA SOCIALE

Le Commissioni che esaminano le istanze prodotte dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992, valutano i casi di particolare rilevanza sociale – di cui al precedente art. 11 – tenendo presente le seguenti condizioni, adeguatamente documentate:

1. persone con patologie gravi, anche diverse da quelle strettamente motorie, che compromettano fortemente la normale mobilità e l'uso dei mezzi pubblici di trasporto in relazione ad attività sociali e/o sanitarie;

2. persone con disabilità intellettiva (es.: grave ritardo mentale) che comprometta la possibilità dell'uso dei mezzi di trasporto pubblico e che non possano essere lasciate sole, neanche temporaneamente;
3. persone con capacità di deambulazione permanentemente ridotta, non abilitate alla guida, che dimostrino di svolgere un'attività lavorativa, o di studio, ovvero, in relazione ad attività sociali e/o sanitarie, abbiano la necessità di essere trasportati frequentemente nel corso della settimana, con un mezzo di trasporto guidato da persona convivente.

La Giunta Comunale delibera eventuali criteri integrativi, nel rispetto di quelli indicati nel presente articolo, al fine di agevolare ed uniformare i lavori delle Commissioni.”;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19 febbraio 2007;

Vista la nota del Dipartimento VII prot. n. QG/43201/2008, agli atti del presente provvedimento;

Considerato che in data 23 ottobre 2008 il Dirigente del V Dipartimento – U.O. per la tutela dei diritti dei disabili e per la promozione di interventi in favore dei soggetti con disagio mentale – ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: F. Giancaterina”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Che la proposta, in data 5 febbraio 2009, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli entro il termine di 30 giorni;

Che dai Municipi II, III, V, X, XIII e XIX non è pervenuto alcun parere;

Che, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei Municipi IV, VII e XII;

Che i Consigli dei Municipi VIII, XV, XVII, XVIII e XX hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio VIII:

Si richiede di modificare l’art. 11 del Regolamento sostituendo le parole “cinque commissioni” con “diciannove commissioni”;

Municipio XV:

- 1) Emendamento sostitutivo: art. 11 – Commissioni di valutazione – comma 1 – dopo “articolo 10” inserire “è istituita una commissione valutativa per ogni Municipio” ed eliminare dalla parola “cinque” alla parola “RME”. Emendamento soppressivo: eliminare tutto il comma 2;
- 2) Emendamento aggiuntivo: comma 4, punto 4 – dopo “la Consulta cittadina” aggiungere “con diritto di voto”;

- 3) Emendamento sostitutivo: comma 5 – sostituire la parola “settimanale” con “mensile”;

Municipio XVII:

- 1) Va previsto che lo spazio di sosta personalizzato, per coloro che fanno richiesta del rinnovo, non venga eliminato fin quando la Commissione non si sia espressa in merito alla loro concessione;
- 2) Va prevista inoltre la condizione dell’articolo 4 comma 3 del Regolamento del Decentramento Amministrativo;

Municipio XVIII:

All’art. 11 bis comma 1 ultima riga dopo “sociali e/o sanitarie” aggiungere “comprese le sindromi immunodepressive-HIV”;

Municipio XX:

Al 3° comma dell’art. 11 dopo la parola “Municipio” vengono inserite le seguenti: “di concerto con gli altri Dirigenti delle U.O.S.E.C.S. dei Municipi ricadenti all’interno del distretto territoriale di competenza”;

Al 3° comma dell’art. 11 sostituire le parole “il Municipio di competenza” con le parole “i Municipi di competenza dei Dirigenti delle U.O.S.E.C.S.”;

Al 4° comma dell’art. 11 sostituire il punto 1 (il Presidente.....suo delegato) con il seguente: a rotazione i Presidenti, nelle persone dei Dirigenti delle U.O.S.E.C.S. dei Municipi ricadenti all’interno del distretto territoriale a cui appartengono o loro delegato;

Sostituire il punto 3 del comma 4 dell’art. 11 con il seguente: un rappresentante del Comando Generale della Polizia Municipale;

Che i Consigli dei Municipi I, IX e XI hanno espresso parere contrario;

Che i Consigli dei Municipi VI e XVI hanno espresso parere contrario con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio VI:

Si suggerisce di istituire una commissione valutativa per ciascun Municipio, e di prevedere al loro interno il diritto di voto della consulta cittadina per l’handicap o eventualmente della consulta municipale ove istituita;

Municipio XVI:

La costituzione di cinque commissioni a dimensione ASL non assicura una valutazione a rilevanza sociale così come previsto dall’art. 11, mancando la presenza di un tecnico di servizio sociale, né il Dirigente potrebbe delegare in quanto il Presidente non può essere una figura non dirigente, e d’altra parte la responsabilità in se stessa è tale che non sarebbe opportuno in ogni caso.

Non appare ragionevole caricare un Municipio della responsabilità della valutazione dell’istruttoria anche per gli altri Municipi, considerato che questo potrebbe causare anche un protrarsi, per i cittadini, dei tempi necessari.

Il Membro della Consulta chiamato a partecipare, pur senza diritto di voto, non esercita appieno il proprio diritto, in quanto i pareri sarebbero relativi a cittadini che non sono del territorio di riferimento;

Che la Giunta Comunale nella seduta del 29 aprile 2009, in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio VIII:

la richiesta non viene accolta in quanto il trattamento delle istanze se da una parte risulta oneroso e di difficile espletamento per una sola commissione, è da ritenersi oltremodo insufficiente per giustificare l'istituzione di diciannove commissioni. Pertanto, il numero di cinque commissioni – coincidenti con i distretti territoriali delle cinque ASL romane – è da ritenersi congruo al fine di garantire al contempo la giusta tempistica del procedimento ed una rapida definizione delle domande;

Municipio XV:

- 1) la richiesta non viene accolta in quanto il trattamento delle istanze se da una parte risulta oneroso e di difficile espletamento per una sola commissione, è da ritenersi oltremodo insufficiente per giustificare l'istituzione di diciannove commissioni. Pertanto, il numero di cinque commissioni – coincidenti con i distretti territoriali delle cinque ASL romane – è da ritenersi congruo al fine di garantire al contempo la giusta tempistica del procedimento ed una rapida definizione delle domande;
- 2) la richiesta sul diritto di voto della consulta non viene accolta in quanto, trattandosi di procedimento amministrativo, la valutazione è riservata agli Uffici competenti. La presenza di un rappresentante della consulta nella Commissione (ai sensi dell'art. 12 dello Statuto) ha natura esclusivamente consultiva e non può influire sulle valutazioni, se non per testimoniare l'imparzialità;
- 3) la richiesta non viene accolta perché riunioni della commissione con cadenza mensile potrebbero essere giustificate se le commissioni fossero una per Municipio;

Municipio XVII:

- 1) la richiesta non viene accolta in quanto il mantenimento della concessione in attesa del rinnovo è disposizione non attinente agli artt. 11 e 11 bis del Regolamento di cui trattasi;
- 2) la richiesta non viene accolta in quanto non si tratta dell'istituzione di un nuovo servizio o di un nuovo Ufficio in capo al Municipio, bensì di una attività destinata alle persone disabili, categoria questa già compresa tra le materie attribuite ai Municipi, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento del Decentramento Amministrativo. Peraltro i componenti della Commissione sono solo parzialmente individuati tra il personale dipendente del Municipio. Resta ferma la facoltà del Direttore del Municipio interessato di richiedere o meno altro personale;

Municipio XVIII:

la richiesta non è accolta in quanto il riferimento alle sindromi immunodepressive -HIV non è pertinente al comma 1 dell'art. 11 bis;

Municipio XX:

Le richieste non vengono accolte in quanto le stesse risultano in contrasto con la motivazione della proposta di cui trattasi. Infatti, anziché snellire l'iter previsto all'art. 11, costituiscono un forte appesantimento dello stesso, rendendo lento e macchinoso il funzionamento della Commissione. Inoltre, l'alternanza di sedi e di componenti degli organismi comporterebbe rischi e confusione in ordine alla gestione dei fascicoli relativi alle istanze, anche in relazione alla individuazione del responsabile del procedimento;

Municipio VI:

- 1) la richiesta non viene accolta in quanto il trattamento delle istanze se da una parte risulta oneroso e di difficile espletamento per una sola commissione, è da ritenersi oltremodo insufficiente per giustificare l'istituzione di diciannove commissioni. Pertanto, il numero di cinque commissioni – coincidenti con i distretti territoriali delle cinque ASL romane – è da ritenersi congruo al fine di garantire al contempo la giusta tempistica del procedimento ed una rapida definizione delle domande;
- 2) la richiesta non viene accolta in quanto, trattandosi di procedimento amministrativo, la valutazione è riservata agli Uffici competenti. La presenza di un rappresentante della consulta nella Commissione (ai sensi dell'art. 12 dello Statuto) ha natura esclusivamente consultiva e non può influire sulle valutazioni, se non per testimoniare l'imparzialità;

Municipio XVI:

La richiesta non viene accolta in quanto il trattamento delle istanze se da una parte risulta oneroso e di difficile espletamento per una sola commissione, è da ritenersi oltremodo insufficiente per giustificare l'istituzione di diciannove commissioni. Pertanto, il numero di cinque commissioni – coincidenti con i distretti territoriali delle cinque ASL romane – è da ritenersi congruo al fine di garantire al contempo la giusta tempistica del procedimento ed una rapida definizione delle domande;

Che la X Commissione Consiliare permanente, nella seduta del 24 febbraio 2009, ha espresso parere favorevole all'ulteriore iter della proposta;

Che la V Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 13 maggio 2009, ha espresso parere favorevole a maggioranza;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine all'emendamento approvato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

preso atto di quanto esposto in narrativa,

DELIBERA

di approvare le modifiche ed integrazioni al “Regolamento relativo alle modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno speciale di circolazione e sosta per le persone con disabilità” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19 febbraio 2007 come di seguito riportato:

Art. 11 – Commissioni di valutazione

Al fine di valutare i casi di particolare rilevanza sociale, non previsti al precedente articolo 10, sono istituite cinque Commissioni di valutazione, ciascuna con sede in uno dei Municipi ricadenti nel distretto territoriale di competenza, rispettivamente, della ASL RM A, della ASL RM B, della ASL RM C, della ASL RM D e della ASL RM E.

Il Dirigente della U.O. Disabili del Dipartimento V provvede, con apposita determinazione dirigenziale, ad individuare i cinque Municipi all'interno delle relative ASL presso i quali costituire le Commissioni, tenuto conto del numero delle istanze pervenute dalle aree di riferimento, dell'accessibilità alle strutture, della centralità territoriale.

Le Commissioni sono istituite con determinazione del dirigente della U.O.S.E.C.S. del Municipio, che provvede ad individuare i membri designati ed i relativi supplenti, nonché

il funzionario verbalizzante, tra il personale dipendente dell'Amministrazione Comunale, in servizio presso il Municipio di competenza.

Ogni Commissione dura in carica due anni, opera a titolo gratuito ed è costituita da:

- il Presidente, nella persona del dirigente della U.O.S.E.C.S. del Municipio ove ha sede la Commissione o suo delegato;
- un medico legale della ASL di riferimento;
- un rappresentante dell'Ufficio Interdisciplinare Traffico e Segnaletica (UITS) del Municipio;
- un rappresentante della Consulta municipale, designato dalle diverse consulte ricadenti nel territorio delle ASL;

La Commissione si riunisce con cadenza almeno settimanale e decide con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti.

Art. 11 bis – Criteri di valutazione per i casi di rilevanza sociale

Le Commissioni che esaminano le istanze prodotte dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992, valutano i casi di particolare rilevanza sociale – di cui al precedente art. 11 – tenendo presente le seguenti condizioni, adeguatamente documentate:

1. persone con patologie gravi, anche diverse da quelle strettamente motorie, che compromettano fortemente la normale mobilità e l'uso dei mezzi pubblici di trasporto in relazione ad attività sociali e/o sanitarie;
2. persone con disabilità intellettiva (es.: grave ritardo mentale) che comprometta la possibilità dell'uso dei mezzi di trasporto pubblico e che non possano essere lasciate sole, neanche temporaneamente;
3. persone con capacità di deambulazione permanentemente ridotta, non abilitate alla guida, che dimostrino di svolgere un'attività lavorativa, o di studio, ovvero, in relazione ad attività sociali e/o sanitarie, abbiano la necessità di essere trasportati frequentemente nel corso della settimana, con un mezzo di trasporto guidato da persona convivente.

La Giunta Comunale delibera eventuali criteri integrativi, nel rispetto di quelli indicati nel presente articolo, al fine di agevolare ed uniformare i lavori delle Commissioni.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità, con 30 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Angelini, Aurigemma, Azuni, Berruti, Bianconi, Cantiani, Cassone, Ciardi, Cirinnà, Di Priamo, Di Cosimo, Gramazio, Guidi, La Fortuna, Masino, Mennuni, Mollicone, Naccari, Orsi, Parsi, Pomarici, Quadrana, Quarzo, Rocca, Rossin, Santori, Siclari, Todini, Vannini Scatoli e Visconti.

La presente deliberazione assume il n. 47.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. POMARICI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
14 maggio 2009.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....